

CAMERA DEI DEPUTATI

Proposta di Legge n. 1440

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152

CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI

DI SOSTANZE EMANANTI ODORE

Nota scritta anticipata Avv. Antonio Bana

Avvocato penalista ambientale esperto per SIMA

Il mio intervento in merito alla proposta di legge riguardo le modifiche al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 concernente il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore, sarà incentrato su alcune osservazioni in merito alle proposte di modifica con particolare riferimento agli aspetti prettamente penalistici di cui all'art. 674 del codice penale.

Affrontando subito il cuore del problema, giova precisare sul punto che in caso di “*molestie olfattive*”, in assenza di una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, la Corte di Cassazione **ha individuato quel criterio previsto della “*stretta tollerabilità*” quale parametro di legalità in merito all'emissione**, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata

all'ambiente ed alla salute umana di quello della “*normale tollerabilità*” prevista, invece, dall'art. 844 codice civile.

Giova sul punto portare alla Vostra attenzione la recente giurisprudenza di legittimità quale indice dei parametri di studio valorizzati dalla **Cass. Pen. Sez. III 6 ottobre 2020 n. 33817**.

In materia di getto pericoloso di cose, si ricorda che il testo della norma pur prevedendo una serie di condotte che possono assumere rilievo ai fini dell'integrazione dell'illecito, descrive in realtà un'unica fattispecie di reato, ciò in quanto le condotte di gettare o versare cose atte ad offendere imbrattare o molestare persone e quella di provocare emissioni di gas vapori o fumo si pongono tra loro in un rapporto di genere a specie.

Sul punto con specifico riferimento alle **emissioni olfattive**, occorre poi ricordare che la stessa giurisprudenza ha di fatto costituito quantomeno fino all'introduzione dell'art. 272-*bis* T.U.A. ad opera del D. Lgs. 183/2017 l'unico riferimento a livello di normativa nazionale e che la sua applicazione in ragione della configurazione della fattispecie definita “*travagliata*” dalla stessa Corte.

È doveroso un **breve richiamo alla struttura della norma per inquadrare e valutare correttamente il ragionamento alla base delle decisioni giurisprudenziali adottate dal legislatore.**

L'art. 674 codice penale (*“Getto pericoloso di cose”*) delinea un reato che può manifestarsi in due diverse forme: attraverso il getto e lo sversamento atti ad offendere o imbrattare o molestare (prima parte), oppure provocando emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare i medesimi effetti (seconda parte).

La domanda che bisogna porsi è la seguente:

Ma quando l'emissione olfattiva diventa molesta e dunque penalmente rilevante?

Se la condotta contestata rientra nell'ambito applicativo della prima parte della norma l'emissione deve essere valutata avendo come riferimento il parametro della *“stretta tollerabilità”*, locuzione che vale ad escludere dal campo applicativo della norma le sole condotte prive di offensività in concreto.

La questione appare invece più complessa quando si tratti di emissione rilevante ai sensi del 2° comma, argomento sul quale la giurisprudenza di merito e di legittimità ha individuato diverse soluzioni dando origine a dei contrasti (Cass. Pen. Sez. III, 13 luglio 2020 n. 2020).

Un orientamento particolarmente rigorista ritiene che le **emissioni olfattive** debbano essere sempre valutate secondo il parametro della “**stretta tollerabilità**” anche per le ipotesi di quelle prodotte ad esempio da un impianto munito di regolare autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Mancando infatti una disciplina che detti disposizioni specifiche in materia di odori, tale criterio sarebbe l'unico in grado di garantire un'adeguata protezione all'ambiente e alla salute umana.

Altro orientamento, maggioritario, rifacendosi al parametro previsto dall'art. 844 codice civile, propugna una valutazione in termini di “**normale tollerabilità**” la cui sussistenza è stata riconosciuta nei casi in cui le emissioni di gas molesti siano conseguenze di una attività autorizzata e si attestino a livelli inferiori rispetto a quelli previsti per l'inquinamento atmosferico, o nel caso in cui l'attività abbia strumenti tecnici ragionevolmente utilizzati per limitare l'impatto delle emissioni verso l'esterno.

Il punto dolente comune ad entrambe le interpretazioni rimane il fatto secondo il quale **la giurisprudenza ha dovuto fondare il *discrimen* della rilevanza penale sul superamento di una soglia quella della**

tollerabilità, “stretta” o “normale”, che di fatto si traduce in una valutazione estremamente soggettiva dei soggetti coinvolti.

In conclusione è probabilmente ancora prematuro valutare se l'introduzione dell'art. 272-*bis* T.U.A. che prevede la possibilità per la Normativa Regionale e per Autorizzazioni specifiche di adottare misure per la prevenzione e la limitazione delle **emissioni odorigene**, possa effettivamente aiutare ad ancorare la valutazione di merito a dati più oggettivi.

Bisogna altresì tener conto che la previsione di una facoltà di stabilire limiti da parte delle Regioni potrebbe rischiare di condurre a situazioni assai diverse a seconda del luogo in cui l'emissione si verifichi non trascurando il fatto che la norma si applica nel caso degli impianti solo a quelli previsti dal titolo 1 della parte quinta del T.U.A.

Suggerimenti di modifica per conto di SIMA

Audizione videoconferenza giovedì 13 gennaio 2022 Camera dei Deputati n. 1440 - Proposta di Legge

Modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore.

Nell'atto di Proposta di Legge numero 1440 si suggerisce di introdurre le seguenti modifiche.

All'art. 1 (modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) alla lett. C *V undecies*

in merito alle molestie olfattive si suggerisce di introdurre:

Tale concetto di "molestia" ricomprende tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo anche psichico sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

All'art. 5 (modifiche all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) dopo il comma 11-*bis* dell'art. 208

l'art. 11-*ter* di nuovo inserimento si suggerisce di inserire:

Sul concetto di emissione questa deve essere valutata avendo come riferimento il parametro della "stretta tollerabilità" a differenza di quella "normale tollerabilità".

All'art. 6 (modifiche all'art. 272-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) all'art. 1 comma a) inserire in aggiunta il seguente testo:

In questo modo per le attività produttive sarà necessario distinguere:

1. Attività svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta); il contrasto con gli interessi protetti dalla

disposizione di legge va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità”.

2. Attività svolte in conformità alle previste autorizzazioni e senza superamento dei limiti ivi previsti: si deve fare riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 codice civile.

(Avv. Antonio Bana)

Bibliografia

In passato il tema è stato affrontato in dottrina da molti autori, tra molti contributi si rimanda a L. Butti, *Emissioni di odori e tutela ambientale*, in *Giurisprudenza di merito*, 2002, 4-5, pp. 1180 ss.; F. Sabatini, *Rapporti tra l'art. 674 cod. pen. e l'art. 844 c.c. un problema ancora aperto*, in *Cass. pen.* 6/2006 p. 2116 ss..

Per una ricostruzione più puntuale si rinvia a G. Stea, *La tutela penale dell'aria* in L. Cornacchia, N. Pisani (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna (2018), p. 424.

Giurisprudenza

Corte Cass. pen., Sez. I, 29 gennaio 1991 in *Riv. Pen.* 1992, secondo cui "*le esalazioni maleodoranti o comunque sgradevoli non rientrano nella tutela penalmente apprestata dall'art. 674 c.p. per le emissioni moleste di gas, vapori e*

fumo, ma possono esser fonte di responsabilità civile, ove eccedono i limiti posti dall'art. 844 c.c."

Corte Cass. pen., Sez. III, 25 ottobre 2016, n. 798 secondo cui *"tra le emissioni di gas, vapori o fumo atte ad offendere o imbrattare o molestare persone rientrano tutte le sostanze volatili che (...)emanano odori provocanti disturbo, disagio o fastidio alle persone"*. Negli stessi termini Corte Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2021, n. 2377.

Corte Cass. pen., Sez. III, 13 luglio 2020, n. 2020.

In questo senso Corte Cass. pen., Sez. III, 14 settembre 2015, n.36905; Corte Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2009, n. 15734; Corte Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2007, n.2475; Corte Cass. pen., Sez.III, 21 aprile 2005, n. 19898. In dottrina C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'Ambiente*, Torino, (2013), p. 177.

Corte Cass. pen., Sez. III, 4 dicembre 2018, n. 54209; Corte Cass. pen. Sez. III, 24 marzo 2017, n. 14467; Corte Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2014, n. 45230; Corte Cass. pen., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 37495; Corte Cass. pen., Sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40849; Corte Cass. pen., Sez. III, 21 giugno 2006;